

# Indicazione geografica protetta per frutta conservata – Marchio non registrabile Alicante 08 luglio 2024



Il segno “Sapori di Romagna”, in classe 29 e 31 per frutta conservata, contiene il nome “Romagna” che evoca l’indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna. Per questo motivo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/07/2024

\*\*\*\*\* Forlì

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018997261

Logo

Marchio figurativo

\*\*\*\*\* Forlì

ITALIA

In data 30/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29

Classe 31

Frutta lavorata.

Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno «

» contiene il termine «Romagna», che evoca l’indicazione geografica protetta (IG) ‘Pesca e Nettarina di Romagna’ (PGI-IT-1535).

I prodotti oggetto dell’obiezione comprendono pesche e nettarine che non hanno

l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo

7,

paragrafo

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

1,

lettera

j),

Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

RMUE.

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda

di marchio dell'Unione europea n. 018997261 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29

Classe 31

Frutta lavorata.

Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29

Classe 31

Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne; funghi,

ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Oli e grassi

commestibili; Prodotti caseari e loro sucedanei; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di

carne.

Coltivazioni forestali; Cibi e foraggio per animali; Animali vivi, organismi per la

riproduzione (allevamento); Esche, non artificiali; Lettieria e strame per animali.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. Deve essere  
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione  
impugnata. Inoltre,  
Pagina 3 di 3  
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro  
quattro mesi da  
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso  
di 720 EUR è stata  
pagata.